



# Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

(Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del...<sup>1</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 25 giugno 1982<sup>2</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

*Art. 11a cpv. 2*

<sup>2</sup>Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l'importo massimo annuo del guadagno assicurato dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

*Art. 16 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. i*

<sup>2</sup>Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

- i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24; con il consenso della commissione tripartita, il servizio cantonale può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui remunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.

*Art. 18c cpv. 2*

<sup>1</sup> FF 202y ...

<sup>2</sup> RS 837.0

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 22 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato. L'assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2006<sup>3</sup> sugli assegni familiari, convertiti in un importo giornaliero, cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se:

- a. gli assegni familiari non sono versati all'assicurato durante la disoccupazione;  
e
- b. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa.

*Art. 27 cpv. 5*

<sup>5</sup> Le persone che, secondo l'articolo 14 capoverso 2, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente a causa della soppressione di una rendita d'invalidità ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959<sup>4</sup> sull'assicurazione per l'invalidità hanno diritto a 180 indennità giornaliere al massimo.

*Art. 60 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di pratica commerciale e pratiche di formazione.

*Art. 64a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b*

Programmi di occupazione temporanea, periodi di pratica professionale e semestri di motivazione

<sup>1</sup> Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

- b. periodi di pratica professionale in imprese o nell'amministrazione pubblica; il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l'articolo 18 capoverso 2 partecipino a periodi di pratica professionale;

*Art. 66 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3*

<sup>2bis</sup> Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione al massimo per una durata di 12 mesi.

<sup>3</sup> RS 836.2

<sup>4</sup> RS 831.20

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 79 cpv. 3, primo periodo*

<sup>3</sup> Le operazioni di pagamento delle casse di disoccupazione private devono svolgersi attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo. ...

*Art. 83 cpv. 1 lett. i*

<sup>1</sup> L'ufficio di compensazione:

- i. pubblica ogni anno gli indicatori di prestazione delle casse;

*Art. 85 cpv. 1 lett. g*

<sup>1</sup> I servizi cantonali:

- g. sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell'articolo 30 capoversi 2 e 4;

*Art. 85b cpv. 4*

*Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 92 cpv. 6, quarto periodo*

6... I costi computabili sono rimborsati in base a un sistema bonus-malus conformemente alle prestazioni fornite. ...

*Art. 95 cpv. 3*

<sup>3</sup> La cassa sottopone le domande di condono, per decisione, al servizio cantonale.

*Art. 96c cpv. 1-1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Gli organi di esecuzione di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a e c hanno accesso ai sistemi d'informazione previsti all'articolo 83 capoverso 1<sup>bis</sup> nella misura in cui ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti legali secondo gli articoli 81 e 85.

1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> *Abrogati*

*Art. 97a cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), nonché lett. c<sup>bis</sup> e f n. 6 e 8*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>5</sup>:

- c<sup>bis</sup> alle autorità fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che l'attestato concernente le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione sia trasmesso loro direttamente;
- f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
6. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile svizzero (CC)<sup>6</sup>
  8. all'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 e 290 CC, qualora ne necessiti per riscuotere alimenti non pagati o garantire il versamento di alimenti futuri.

*Art. 113 cpv. 2 lett. d e g*

<sup>2</sup> I Cantoni:

- d. istituiscono commissioni tripartite secondo l'articolo 85d;
- g. *Abrogata*

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

- 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- 2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>6</sup> RS 210

*Allegato  
(cifra II)*

## **Modifica di un altro atto normativo**

La legge del 6 ottobre 1989<sup>7</sup> sul collocamento è modificata come segue:

*Art. 28 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Essi possono provvedere all'occupazione temporanea di disoccupati mediante provvedimenti di occupazione secondo l'articolo 64a della legge del 25 giugno 1982<sup>8</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

<sup>4</sup> Gli uffici del lavoro proseguono adeguatamente i loro sforzi per collocare il disoccupato, anche se egli segue un corso o lavora temporaneamente nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 59–71d LADI.

*Art. 33a cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b*

<sup>2</sup> Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti:

- b. per i dati concernenti i provvedimenti decisi o previsti nell'ambito dell'esecuzione della presente legge e della LADI<sup>9</sup>: se si ripercuotono direttamente sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

*Art. 34a cpv. 8*

<sup>8</sup> I dati possono essere comunicati per via elettronica.

*Art. 35 cpv. 1, frase introduttiva, 3, 3<sup>ter</sup> lett. d e f nonché 3<sup>quater</sup>*

<sup>1</sup> L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 LADI<sup>10</sup>) gestisce sistemi d'informazione che servono:

<sup>3</sup> Gli organi di esecuzione di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a e c LADI hanno accesso ai sistemi d'informazione previsti all'articolo 83 capoverso 1<sup>bis</sup> LADI nella misura in cui ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti legali secondo gli articoli 81 e 85 LADI.

<sup>3<sup>ter</sup></sup> Le seguenti persone e i seguenti uffici hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento:

- d. *Abrogata*

<sup>7</sup> RS 823.11

<sup>8</sup> RS 837.0

<sup>9</sup> RS 837.0

<sup>10</sup> RS 837.0

- f. gli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per caricare gli attestati di partecipazione degli assicurati (art. 59*b* e 59*c*<sup>bis</sup> cpv. 3 LADI).

<sup>3</sup><sup>quater</sup> I seguenti uffici e organi hanno accesso al sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento e possono trattare dati:

- a. gli organi dell'assicurazione per l'invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all'articolo 35*a*;
- b. gli organi dell'assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all'articolo 35*a*;
- c. le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21*a* capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione<sup>11</sup>.

*Art. 35a cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista nell'articolo 85*f* LADI<sup>12</sup>, gli uffici di orientamento professionale, i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, dell'assicurazione invalidità, dell'assicurazione contro le malattie e della legislazione sull'asilo, le autorità cantonali incaricate della formazione professionale, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nonché altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare i dati utili del sistema d'informazione se:

<sup>11</sup> RS 142.20

<sup>12</sup> RS 837.0